

## ATTI DELLA REGIONE

## LEGGI REGIONALI

**Legge regionale 18/11/2013, n. 38 concernente:****Disciplina dell'attività di tatuaggio e piercing.**

*Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale  
ha approvato.*

*Il presidente della Giunta regionale promulga,*

la seguente legge regionale:

**Art. 1**

*(Finalità)*

1. La Regione Marche, nel rispetto delle competenze stabilite dall'articolo 117 della Costituzione, tutela la salute quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e promuove tutte le azioni necessarie a prevenire i possibili rischi alla salute umana che possono essere collegati all'applicazione dei trattamenti oggetto della presente legge.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina le attività di tatuaggio e piercing.

**Art. 2**

*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge:
  - a) per tatuaggio si intende la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni;
  - b) per piercing si intende il trattamento finalizzato all'inserimento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo.

**Art. 3**

*(Modalità di svolgimento)*

1. Le attività di tatuaggio e piercing sono svolte mediante tecniche manuali, con l'utilizzo di apparecchiature di cui al comma 2, nonché con l'applicazione dei prodotti cosmetici nel rispetto della normativa vigente.
2. Le apparecchiature utilizzate per le attività di cui all'articolo 2, sono indicate nel regolamento regionale di cui all'articolo 5.

**Art. 4**

*(Divieti)*

1. E' vietato eseguire tatuaggi e piercing ai minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente secondo le modalità previste dal regolamento regionale indicato all'articolo 5 da tutti i soggetti che su di essi esercitano la potestà genitoriale.
2. E' comunque vietato eseguire tatuaggi e piercing ai minori di anni quattordici.
3. E' vietato eseguire tatuaggi e piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell'articolo 5 del codice civile o in parti dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa.
4. E' vietato procedere all'eliminazione dei tatuaggi in strutture non sanitarie.
5. E' vietato praticare tatuaggi e piercing su tutti gli animali.
6. I clienti sono informati sui rischi legati all'esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione del tatuaggio o del piercing, secondo quanto stabilito nel regolamento regionale indicato all'articolo 5.

**Art. 5**

*(Competenze della Regione)*

1. La Giunta regionale, con regolamento, sentita la competente commissione assembleare, disciplina le modalità attuative della presente legge. In particolare il regolamento determina:
  - a) le informazioni sui rischi legati all'esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione del tatuaggio o del piercing, come previsto al comma 6 dell'articolo 4;
  - b) i requisiti minimi igienico-sanitari dei locali adibiti alle attività di tatuaggio e piercing;
  - c) le modalità di preparazione, di utilizzo e di conservazione, nonché le cautele d'uso delle apparecchiature e dei pigmenti colorati utilizzabili;
  - d) le modalità di espressione del consenso di cui all'articolo 4;
  - e) l'individuazione delle sedi anatomiche o parti di esse di cui al comma 3 dell'articolo 4;
  - f) le modalità di svolgimento dei percorsi formativi e degli aggiornamenti previsti all'articolo 8;
  - g) le modalità di adeguamento alle disposizioni, previste dalla presente legge, da parte di coloro che esercitano attività di tatuaggio e piercing.

**Art. 6***(Competenze dei Comuni)*

1. I Comuni provvedono ad adeguare i propri regolamenti alla presente legge e al regolamento regionale di cui all'articolo 5.
2. Compete, in particolare, ai Comuni:
  - a) l'individuazione, nel rispetto della normativa statale vigente, delle specifiche modalità per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) prevista all'articolo 7, attestante il rispetto dei requisiti previsti dalla presente legge e dal regolamento regionale indicato all'articolo 5;
  - b) la vigilanza e il controllo ai sensi dell'articolo 10, fatta salva la competenza dell'ASUR in materia di igiene e sanità pubblica;
  - c) l'irrogazione delle sanzioni previste all'articolo 11.

**Art. 7***(Esercizio dell'attività)*

1. L'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, stagionale o temporaneo, è soggetto a Scia, ai sensi delle disposizioni statali vigenti, attestante il rispetto dei requisiti previsti dalla presente legge e dai regolamenti regionale e comunale indicati agli articoli 5 e 6.
2. Copia della Scia è esposta nel locale destinato all'attività.
3. Chiunque esercita le attività di operatore di tatuaggio e piercing in modo autonomo, se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato) si iscrive all'albo provinciale delle imprese artigiane.
4. L'esercizio dell'attività presuppone, inoltre, la formazione di cui all'articolo 8.

**Art. 8***(Percorsi formativi)*

1. I percorsi formativi e gli aggiornamenti, obbligatori per gli operatori che esercitano l'attività di tatuaggio e piercing anche in qualità di lavoratori dipendenti, sono predisposti nell'ambito della normativa di formazione della Regione Marche.
2. I percorsi formativi indicati al comma 1 sono, in particolare, finalizzati all'acquisizione di adeguate conoscenze relativamente agli aspetti igienico sanitari e di prevenzione nell'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing, nel rispetto della normativa vigente.
3. Coloro che sono operatori di tatuaggio e piercing partecipano periodicamente ad attività di aggiornamento.

**Art. 9***(Manifestazioni pubbliche)*

1. Le manifestazioni pubbliche di tatuaggio e piercing:
  - a) devono essere autorizzate dalle competenti autorità sanitarie locali;
  - b) devono essere garantite, nel corso delle stesse, le condizioni di sicurezza igienico-sanitarie e devono essere effettuati dai servizi di igiene pubblica il controllo e la vigilanza sul loro svolgimento.

**Art. 10***(Vigilanza e controllo)*

1. I Comuni esercitano funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti previsti dalla presente legge e dai regolamenti regionale e comunale indicati agli articoli 5 e 6, fatta salva la competenza dell'ASUR in ordine al rispetto dei requisiti igienici e sanitari.
2. Nel caso di carenze dei requisiti igienici e sanitari l'ASUR indica gli adeguamenti necessari fornendo un congruo termine per adempiere.
3. Qualora siano riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie l'ASUR propone al Comune di sospendere l'attività.
4. Il Comune sospende l'attività nei casi previsti al comma 3 e qualora vengano meno gli ulteriori requisiti di cui alla presente legge e ai regolamenti regionale e comunale indicati agli articoli 5 e 6, assicurando comunque il contraddittorio.
5. Nel caso di cui al comma 4, il Comune diffida gli interessati ad adeguarsi entro il termine e secondo le procedure stabilite dai regolamenti regionale e comunale indicati agli articoli 5 e 6.
6. In difetto di ottemperanza alla diffida di cui al comma 5, il Comune dispone la chiusura in caso di gravi carenze igienico-sanitarie e negli altri casi stabiliti dal regolamento comunale indicato all'articolo 6.

**Art. 11***(Sanzioni)*

1. Chiunque eserciti l'attività in assenza della segnalazione di cui all'articolo 7 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000.
2. Chiunque eserciti l'attività senza aver effettuato i percorsi formativi e gli aggiornamenti, di cui all'articolo 8, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000.
3. Chiunque eserciti l'attività senza il possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dal regolamento

to regionale indicato all'articolo 5, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000.

4. Chiunque non rispetti i divieti di cui all'articolo 4, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 15.000.
5. Qualora sia stata inflitta la sanzione amministrativa di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, il Comune dispone la chiusura dell'attività.
6. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni si applica la normativa regionale vigente.

### Art. 12

*(Norme transitorie e finali)*

1. Il regolamento regionale indicato all'articolo 5 è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ferma restando l'immediata applicazione dell'articolo 4, chiunque eserciti attività di tatuaggio e piercing si adegua ai requisiti previsti dalla presente legge e dal regolamento regionale indicato all'articolo 5 nei termini e con le modalità previsti dal regolamento medesimo.
3. I Comuni provvedono ad adeguare i propri regolamenti alla presente legge e al regolamento regionale indicato all'articolo 5, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del regolamento regionale medesimo.
4. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano attività di tatuaggio e piercing, ivi compresi i lavoratori dipendenti, sono tenuti a partecipare obbligatoriamente ai corsi di aggiornamento di cui all'articolo 8, secondo le modalità ed i termini stabiliti nel regolamento regionale indicato all'articolo 5, fermi restando gli adeguamenti relativi al rispetto dei requisiti previsti dal regolamento regionale medesimo.

**La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.**

Ancona, 18 novembre 2013.

IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE  
Gian Mario Spacca

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

### NOTE

#### Nota all'art. 1, comma 1

Il testo dell'articolo 117 della Costituzione è il seguente:

“Art. 117 - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che

- devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
  - o) previdenza sociale;
  - p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
  - q) dogane, protezione dei confini nazionali e profitti internazionali;
  - r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
  - s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempimento.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le

Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello Stato."

### Nota all'art. 7, comma 3

Il testo degli articoli 2, 3 e 4 della l. 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato), è il seguente:

“Art. 2 - (*Imprenditore artigiano*) - È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione.

Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali.

L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.”

“Art. 3 - (*Definizione di impresa artigiana*) - È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.

È artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di



società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma:

- a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;
- b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempreché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.

In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società di cui al terzo comma, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo terzo comma.

L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.”

“Art. 4 - (*Limiti dimensionali*) - L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

- a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
- b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
- c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione

che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato;

- d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;
- e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:

- 1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
- 2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
- 3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
- 4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
- 5) non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali;
- 6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.”

---

#### NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Massi, Marinelli, D'Anna, Natali, n. 15 del 5 luglio 2010;
- Relazione della V Commissione assembleare permanente in data 23 luglio 2013;
- Parere espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali in data 20 settembre 2013;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 12 novembre 2013, n. 135.